

Obiettivo orientamento

*Guida pratica ai nuovi ammortizzatori sociali,
alla contribuzione figurativa e alle pensioni*



il Patronato della CGIL

Obiettivo orientamento

*Guida pratica ai nuovi ammortizzatori sociali,
alla contribuzione figurativa e alle pensioni*

Guida aggiornata a marzo 2015

a cura di Caterina Di Francesco,
Rossella Misci e Giuseppe Colletti,
dell'area previdenza Inca Cgil Nazionale

Indice

Prefazione di Fulvia Colombini	5
---------------------------------------	----------

Capitolo 1 - *I nuovi ammortizzatori sociali*

Quando si perde il lavoro	7
• La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)	9
• Incentivo all'autoimprenditorialità	11
• Il lavoro durante la NASpI	11
• L'Assegno di disoccupazione (ASDI)	13
• Indennità di disoccupazione (DIS-COLL)	14
• Contratto di ricollocazione	16

Cap. 2 - *La contribuzione figurativa*

Caratteristiche e tipologie	18
• Periodi massimi	38
• Quale utilizzo per la pensione	38
• Requisiti contributivi per l'accredito	40
• Accrediti a domanda – d'ufficio – rinuncia agli accrediti	41
• Valore retributivo	43
• Contribuzione figurativa nel regime contributivo	44
• Contribuzione figurativa per i lavoratori autonomi	45
• Contribuzione figurativa per i lavoratori/trici parasubordinati	46

Cap. 3 - *Come si va in pensione nel 2015*

Dalla Monti-Fornero alla Legge di Stabilità 2015: le ultime novità	47
---	-----------

Lavoratori/trici con contribuzione al 31.12.1995	49
• Pensione di vecchiaia	49
• Pensione anticipata	53
• Regime speciale per le lavoratrici	57

• Addetti ad attività usuranti	59
• Opzione per il sistema contributivo	61
• Calcolo della quota di pensione maturata dal 1.1.2012	61
Lavoratori/trici senza contribuzione al 31.12.1995	63
• Pensione di vecchiaia	63
• Pensioni anticipate	66
Categorie escluse dalla normativa prevista dal 2012	68
Lavoratori/trici con contributi in diverse gestioni	70
• Computo nella gestione separata (art. 3 del DM n. 282/1996)	70
• Totalizzazione dei periodi assicurativi (DLgs. n. 42/2006)	71
• Cumulo dei periodi assicurativi (Legge n. 228/2012)	73
• Cumulo dei periodi assicurativi (DLgs. n. 184/1997)	75
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale	76
L'assegno sociale	78
Uffici regionali dell'Inca	79

Prefazione

Da parecchi anni nel nostro paese la legislazione previdenziale, le tutele del lavoro rappresentate dagli ammortizzatori sociali, la regolazione dei contratti di lavoro e molte altre norme sociali sono soggette a continui cambiamenti. Per i lavoratori, le lavoratrici, gli aspiranti pensionati, i disoccupati, i giovani diventa sempre più difficile raccapezzarsi tra una mole imponente di norme e capire su quali diritti poter contare.

Le riforme sempre evocate come necessità per "modernizzare e rendere competitiva l'Italia" hanno avuto un solo soggetto, o meglio bersaglio, durante gli anni della crisi economica: i diritti sociali, previdenziali e del lavoro. La riforma delle pensioni Monti-Fornero, varata repentinamente e senza confronto con le parti sociali a fine 2011, ha modificato profondamente le regole per andare in pensione cambiando in peggio gli orizzonti e le previsioni sulle scelte di vita per milioni di persone.

Negli anni successivi, dal 2012 al 2014, abbiamo assistito ad ulteriori e continue modifiche; ogni legge di stabilità ha introdotto nuovi correttivi, a volte peggiorativi, a volte parzialmente positivi, contribuendo però a determinare un clima sociale di disorientamento generale e di instabilità perché nessuno si sente più sicuro di quali siano i diritti e le regole su cui poter contare.

Anche la riforma del mercato del lavoro dell'ex Ministro Fornero, che ha visto la luce nel 2012, è stata recentemente e profondamente modificata da quel complesso di leggi e decreti che prendono il nome di Jobs Act. Cambiano ancora gli ammortizzatori sociali, vengono introdotte le politiche attive ma, nonostante tutte le leggi che si stanno susseguendo, a distanza di poco tempo una dall'altra, l'obiettivo più importante che la CGIL ha indicato, l'universalità e l'inclusività delle prestazioni, è stato ancora disatteso.

In questo contesto sociale complicato e incerto, la nostra funzione, come Patronato, diventa ancor più essenziale e necessaria per accompagnare le persone nel complicato percorso della tutela individuale. Offriamo questa "guida pratica" a tutti coloro che vogliono conoscere i fondamenti principali della previdenza per poter fare le previsioni e le scelte sul loro futuro, la conoscenza degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione per capire su cosa poter contare e per quanto tempo, nonché le informazioni di base sulla contribuzione figurativa per non rischiare periodi di scopertura previdenziale.

Ci auguriamo che questo nostro lavoro possa accompagnare le persone e guidarle nei nostri uffici per tutte le loro necessità, dubbi e richieste. I diritti individuali sono alla base di una società democratica ed equa e poterli esercitare, rivendicare e migliorare è la missione del Patronato Inca Cgil.

Fulvia Colombini,
del Collegio di Presidenza Inca



9 nuovi ammortizzatori sociali



Quando si perde il lavoro

A partire dal 1° maggio, le norme sulla tutela contro la disoccupazione involontaria subiranno un riordino complessivo, con un potenziale ampliamento della platea dei beneficiari, ma con una penalizzazione degli importi rispetto a quelli dei precedenti ammortizzatori sociali; infatti, è prevista una riduzione progressiva del 3 per cento mensile delle indennità a partire dal quarto mese di percezione. Le nuove misure sono contenute nel decreto legislativo del 4 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo, in attuazione della legge delega n. 183/2014, con la quale il Governo intende riordinare il mercato del lavoro nel suo complesso.

Il Dlgs, insieme a quello riguardante il “contratto a tutele crescenti”, è uno dei primi atti di questo disegno di riforma complessivo, duramente contestato dalla Cgil, perché il Governo, anziché, procedere verso la stabilizzazione del lavoro, amplifica le divisioni esistenti, tra chi è precario e chi invece continuerà ad avere le vecchie tutele, senza ridurre le tante tipologie di contratti atipici, dietro cui si nasconde un esercito infinito di precari, nonostante le dichiarate intenzioni di volerle eliminare, a cominciare dai co.co.co, co.co.pro. e le false partite Iva.

Nel decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali sono previsti:

- **la NASpI** (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) rivolta alla generalità dei lavoratori/trici (esclusi i dipendenti pubblici e gli agricoltori) che, a partire dal 1° maggio, ingloberà l’ASpI e la mini ASpI, introdotte solo due anni fa dalla legge di riforma del mercato del lavoro (n.92/2012);

- **l'ASDI** (assegno di disoccupazione), una nuova indennità di disoccupazione che interviene una volta esaurito il periodo di NASpI;
- **la DIS-COLL**, per le collaborazioni coordinate, continuative e a progetto che sostituisce la vecchia “una tantum”.
- **Contratto di ricollocazione** per aiutare il lavoratore/trice disoccupato/a nella ricerca di nuova occupazione.

Oltre ad una penalizzazione generalizzata degli importi delle prestazioni, il nuovo provvedimento interviene pesantemente sull'istituto della contribuzione figurativa (quella di cui si fa carico lo Stato, in determinate circostanze, senza l'obbligo dei versamenti contributivi da parte del lavoratore/trice) prevedendo un tetto massimo, che comporterà conseguenze negative rispetto alla misura e al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ogni lavoratore/trice. Nel tentativo di conciliare le politiche attive e passive per il lavoro, il nuovo sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria subordina il riconoscimento della prestazione (pena la decadenza dal diritto) alla disponibilità effettiva del lavoratore/trice a partecipare a percorsi di formazione, riqualificazione e orientamento finalizzati alla ricerca di nuova occupazione. Una scelta teoricamente giusta, che mal si concilia però con le scarse opportunità di nuova occupazione e con l'assenza di progetti reali per il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro. In questa guida cerchiamo di illustrare le principali novità del nuovo schema di ammortizzatori sociali, avvertendo i lavoratori e le lavoratrici che, data la complessità della materia, è consigliabile rivolgersi agli uffici Inca per ricevere la consulenza necessaria, onde evitare scelte affrettate e dannose e far in modo, invece, di avere l'informazione completa affinché i diritti del lavoro non vadano in soffitta.

Che fine fanno l'Aspi e la mini Aspi

Tutti quei lavoratori/trici, che già usufruiscono dell'ASpI o Mini ASpI, o che dovessero rimanere disoccupati prima del 1° maggio, continueranno a percepire le relative prestazioni secondo i criteri previsti dalle vecchie norme (l. n.92/2012).

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Destinatari

Dal primo maggio, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, NASpI, sostituirà le attuali Aspi e mini-Aspi, nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro e interesserà tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione una normativa specifica. La NASpI si applica alla stessa platea di beneficiari prevista dalla ASpI e mini ASpI, e perciò riguarda anche:

- gli apprendisti;
- gli artisti con contratto di lavoro dipendente;
- i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro (dpr 602/70).

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.

Requisiti e condizioni

Per potere accedere alla prestazione, i lavoratori e le lavoratrici devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- devono trovarsi in stato di disoccupazione;
- devono risultare in possesso, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, di almeno 13 settimane di contribuzione;
- possono dimostrare di aver lavorato regolarmente per almeno 30 giornate, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

N.B. *Il riconoscimento del diritto alla NASpI è, comunque, subordinato, pena la decadenza, alla regolare partecipazione del lavoratore e della lavoratrice alle politiche attive proposte dai servizi per l'impiego, come previsto dall'art.1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 181/2000.*

Quanto spetta

La NASpI va rapportata alla retribuzione media mensile che si ottiene considerando gli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni. Il totale va diviso per le settimane di contribuzione e il risultato va moltiplicato per 4,33 (per rapportarlo a mese). Rispetto all'ASpI, quindi, raddoppia l'arco temporale preso a riferimento per calcolare la retribuzione media mensile.

Laddove la retribuzione media mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro (valore 2015 e annualmente rivalutabile), l'indennità sarà il 75% dell'importo.

Nei casi in cui la retribuzione mensile media degli ultimi quattro anni è superiore a 1.195 euro, la NASpI sarà pari al 75% di 1.195 euro, aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro.

Comunque, la NASpI non può superare il tetto massimo mensile di 1.300 euro, che verrà rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. La NASpI viene ridotta del 3 per cento al mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La nuova indennità è corrisposta ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Infatti, la durata della NASpI non segue le logiche dell'età del lavoratore che caratterizzano l'ASpI, bensì la sua anzianità contributiva. Comunque, la durata massima della nuova ASpI sarà di 24 mesi fino al 2016. A partire dal 1° gennaio 2017 verrà invece diminuita a un anno e mezzo.

Se si considera il numero delle settimane, ciò si traduce in:

- 104 settimane, da maggio 2015 al 31 dicembre 2016;
- 78 settimane, dal 1° gennaio 2017.

Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore al quale spetta la NASpI, che intenda avviare un'attività professionale di tipo autonomo, o di impresa individuale, o in cooperativa, può richiederne la liquidazione anticipata in un'unica soluzione, anche durante il periodo di fruizione. In questo ultimo caso potrà ricevere la quota residua non ancora percepita.

Per poterne usufruire, il lavoratore/trice deve sempre presentare domanda all'INPS in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività autonoma. Il lavoratore/trice che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI dovrà restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

Il lavoro durante la NASpI

Per chi avrà un rapporto di lavoro subordinato

Il lavoratore, che usufruisce della NASpI, può occuparsi con un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata massima di 6 mesi senza decadere dall'indennità. In questo caso, la prestazione viene sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

È invece prevista la decadenza dal diritto, nel caso in cui dall'occupazione superiore a 6 mesi, il lavoratore/trice ricavi un reddito annuale maggiore di quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.145 euro annui).

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuale inferiore a 8.145 euro (importo minimo escluso da imposizione fiscale) mantiene la prestazione anche se la durata del rapporto di lavoro è superiore ai 6 mesi, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto. In questi casi, l'indennità viene ridotta.

Il nuovo datore di lavoro/utilizzatore deve essere diverso da quello presso cui il lavoratore/trice era impiegato e non devono sussistere rapporti di collegamento o di controllo, ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Inoltre, il lavoratore/trice titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessa da uno dei suddetti rapporti, a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, continua anche in questo caso ad avere diritto a percepire la NASpI, purché sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti. Anche in questo caso, il lavoratore dovrà comunicare all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuale previsto e l'indennità sarà ridotta.

Per chi vuole intraprendere un'attività autonoma

Nel caso in cui il lavoratore inizi un'attività autonoma da cui stima che possa derivare un reddito inferiore a 4.800 euro (limite utile per mantenere lo stato di disoccupazione) deve informare l'Inps entro un mese. L'assegno NASpI verrà dunque riproporzionato.

N.B. *In tutte le circostanze in cui è prevista la **riduzione delle indennità**, la prestazione viene diminuita di un importo pari all'80 per cento dei compensi preventivati, rapportati al tempo tra la data di inizio dell'attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è oggetto di conguaglio d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.*

*Per quanto riguarda la **contribuzione versata durante il periodo di lavoro autonomo o subordinato**, questa verrà destinata alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti e non dà luogo ad accrediti contributivi.*

Tetto alla contribuzione figurativa

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, entro un limite di retribuzione pari a

1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI (pari a 1.820 euro per il 2015).

La domanda

Per ottenere l'indennità NASpI, la domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per inoltrare la richiesta e avere una corretta consulenza, ci si può rivolgere agli uffici Inca, presenti su tutto il territorio nazionale.

L'Assegno di disoccupazione (ASDI)

In via sperimentale per l'anno 2015, sempre a partire dal 1° maggio, è stato istituito l'Assegno di disoccupazione (ASDI), con uno stanziamento di 200 milioni di euro per il 2015 e di 200 milioni per il 2016, per fornire una ulteriore tutela di sostegno al reddito a quei lavoratori/trici che, dopo aver usufruito della NASpI, si trovino ancora senza occupazione e in condizioni di particolare disagio economico (rilevato con l'Isee). Tale misura è riservata a lavoratori/trici con figli minori e prossimi al pensionamento, senza i requisiti contributivi e anagrafici.

La durata massima dell'ASDI è di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultimo trattamento NASpI. In ogni caso, l'importo dell'ASDI non può essere superiore a quello dell'assegno sociale. L'importo sarà incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore (assegni familiari).

Il riconoscimento dell'ASDI è condizionato, pena la decadenza, alla disponibilità del lavoratore/trice a partecipare a corsi di formazione, di orientamento e di ricerca attiva di una nuova occupazione, proposti dai competenti Servizi per l'impiego.

Il decreto legislativo puntualizza che, esaurite le risorse stanziare, il sostegno economico non sarà più erogato.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

In via sperimentale, per tutto il 2015, è stata istituita dalla legge 183/2014 l'indennità DIS-COLL, che sostituisce l'indennità "Una Tantum".

La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel 2015.

Per poter accedere alla DIS-COLL i lavoratori/trici devono poter dimostrare di essere:

- disoccupati al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del Dlgs 181/2000 e successive modificazioni;
- in possesso di almeno tre mesi di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro;
- in possesso di un mese di contribuzione, o di una collaborazione di almeno un mese, che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto a un mese di contribuzione.

Quanto spetta

Laddove la retribuzione media mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro (valore 2015 annualmente rivalutabile), l'indennità sarà il 75% dell'importo.

Nei casi in cui la retribuzione mensile media è superiore a 1.195 euro, la DIS-COLL sarà pari al 75% di 1.195 euro, aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro.

Comunque, la DIS-COLL non può superare il tetto massimo mensile di 1.300 euro, che verrà rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

Durata

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente in cui si è rimasti disoccupati, per un massimo di 6 mesi. Per il calcolo della durata della DIS-COLL sono esclusi i periodi in cui il lavoratore/trice abbia già percepito la prestazione.

I periodi di fruizione della DIS-COLL non sono coperti da contribuzione figurativa, perciò non concorrono al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti.

- In caso di nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore perde il diritto alla DIS-COLL.
- Se, invece, il nuovo contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio.

Al termine di un periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Qualora il lavoratore/trice, titolare della DIS-COLL, intraprenda un'attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupato, deve informare l'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando il reddito annuo presunto.

La DIS-COLL sarà ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi vi è comunque l'obbligo di comunicare all'Inps, sotto forma di una specifica autodichiarazione, il reddito ricavato dall'attività autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo. La domanda va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L'indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Contratto di ricollocazione

La legge 183/2014 prevede che il lavoratore/trice disoccupato (ai sensi dell'art. 1, c.2, lettera c, del Dlgs n. 181/2000) abbia diritto a ricevere, dal Centro per l'Impiego territorialmente competente, o dai soggetti privati accreditati, l'assistenza necessaria per la ricerca di nuova occupazione, tramite la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione però che il lavoratore/trice disoccupato effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità.

Dopo avere effettuato la definizione del proprio profilo di occupabilità, al lavoratore/trice è riconosciuta una "dote individuale di ricollocazione", che indica il grado di difficoltà nella ricerca del lavoro, da presentare ad un'agenzia per il lavoro pubblica, o privata accreditata, con la quale si può stipulare il contratto di ricollocazione.

Il contratto di ricollocazione prevede:

- il diritto del lavoratore/trice a ricevere l'assistenza appropriata nella ricerca di nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dei soggetti accreditati;

- il dovere del lavoratore/trice a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale, proposte e organizzate dai soggetti accreditati per la ricerca di nuova occupazione, coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro.

N.B. *La mancata partecipazione alle suddette iniziative predisposte dai soggetti accreditati o il rifiuto senza giustificato motivo, annulla il contratto di ricollocazione sottoscritto.*



La contribuzione figurativa



Caratteristiche e tipologie

Non tutti i contributi utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche e per la determinazione del loro importo derivano dallo svolgimento di attività lavorativa per la quale c'è l'obbligo del versamento della contribuzione. Oltre ai contributi obbligatori, infatti, sono utili anche altre tipologie di contribuzione: quella figurativa, riscattata e volontaria. In questa sede ci occuperemo della contribuzione figurativa.

La contribuzione figurativa garantisce la copertura nei periodi in cui non è stata svolta attività lavorativa per eventi particolari meritevoli di tutela sociale, quali la nascita dei figli, il servizio militare, la malattia, l'infortunio, i periodi di disoccupazione, la cassa integrazione, la mobilità, la tutela dell'handicap ed altri ancora.

Molti eventi tutelati si collocano durante lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma, mentre alcuni possono anche intervenire in periodi in cui non esiste alcuna attività di lavoro.

Il periodo riconosciuto figurativamente non deve coincidere temporalmente con un periodo di contribuzione obbligatoria, ma deve essere necessariamente scoperto da contribuzione in tutte le gestioni o casse previdenziali nelle quali il lavoratore è stato assicurato.

La possibilità di accredito figurativo degli eventi tutelati è disciplinata in modo difforme - e con alcune limitazioni - nelle diverse gestioni o casse previdenziali dei lavoratori dipendenti o autonomi.

Quando l'accredito figurativo riguarda eventi che si collocano fuori dal rapporto di lavoro e il lavoratore ha periodi di contribuzione

mista versata in più gestioni perché è stato lavoratore dipendente e autonomo, va individuata la gestione competente all'accredito in base alla normativa vigente, o all'esistenza del requisito necessario, o alla scelta effettuata dal lavoratore, tenendo presente che non tutti i periodi sono accreditabili nelle varie gestioni.

Si chiamano figurativi perché i contributi non sono stati materialmente versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, ma comunque sono accreditati nella posizione contributiva del lavoratore. Essi sono validi per la pensione, anche se con diverse modalità a seconda di quale evento ha determinato l'accredito.

L'accredito figurativo può essere integrale nel senso che copre un periodo in cui non c'è stata nessuna retribuzione e, quindi, risulta totalmente scoperto da contribuzione. Esistono, però, anche accrediti figurativi ad integrazione per i periodi solo parzialmente retribuiti e, in tal caso, l'accredito integra il valore retributivo del periodo (con effetti benefici sugli importi pensionistici), ma non incrementa l'anzianità contributiva. Insomma una situazione complessa e articolata.

Elenco dei periodi di contribuzione figurativa

- servizio militare ed assimilati e servizio civile svolto tra il 17/7/1998 e il 31/12/2005;
- malattia e infortunio del lavoratore/trice;
- tossicodipendenza assistita presso le comunità terapeutiche;
- malattia figlio/a minore di 3 anni;
- malattia figlio/a da 3 a 8 anni;
- assistenza figlio minore di 6 anni (solo nel regime contributivo);
- periodi di percezione della pensione di inabilità poi revocata;
- congedo maternità e paternità durante il rapporto di lavoro;
- congedo maternità e paternità fuori del rapporto di lavoro;
- congedo parentale per i genitori e suo prolungamento in caso di handicap;
- permessi orari (per allattamento);
- assistenza sanitaria per tubercolosi;
- permessi orari o mensili per handicap grave;
- assistenza per familiare con handicap (solo nel regime contributivo);
- congedo straordinario per handicap;
- donazione di sangue e di midollo osseo;
- vittime del terrorismo;
- aspettativa sindacale;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- attività socialmente utili;
- contratti di solidarietà;
- attività lavoratori invalidi e sordomuti;
- attività lavoratori non vedenti;
- chiusura attività commercianti;
- periodi di disoccupazione indennizzata;
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità.

Vediamoli singolarmente:

1. Servizio militare e Servizio civile svolto tra il 17/7/1998 e il 31/12/2005

Per ottenere l'accredito del servizio militare – obbligatorio, volontario o equiparato - è necessario avere almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato prima o dopo il servizio militare. È utile anche un contributo accreditato in un Paese estero legato all'Italia da convenzione di sicurezza sociale, sempreché riferito ad un'attività di lavoro.

Occorre presentare una specifica domanda per ottenere l'accredito; la domanda può essere presentata in qualsiasi momento, anche dai superstiti. In caso di contribuzione versata sia come lavoratore dipendente che autonomo (commerciante, artigiano, coltivatore diretto, mezzadro) l'accredito del militare viene normalmente effettuato nel fondo pensione dei lavoratori dipendenti. Se, invece, il richiedente ha solo periodi di contribuzione nelle tre gestioni dei lavoratori autonomi, l'accredito può essere effettuato in una qualsiasi di tali gestioni, in genere l'Inps accredita nella gestione dove esso è più prossimo.

I contributi figurativi del periodo di servizio militare sono utili per determinare il diritto e la misura di tutti i tipi di pensione ad eccezione dei soli casi in cui la normativa richiede espressamente il computo della sola contribuzione effettivamente versata (come ad esempio la pensione di vecchiaia contributiva all'età di 70 anni per perfezionare il requisito di 5 anni di contribuzione).

I contributi figurativi del periodo di servizio militare possono essere utilizzati anche per il diritto alle prestazioni antitubercolari.

Non sono, invece, utili per perfezionare il requisito contributivo per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi; possono essere, però, considerati parentesi neutra per la ricerca del requisito contributivo richiesto nell'ultimo quinquennio.

2. Malattia e infortunio del lavoratore

I contributi figurativi per malattia e infortunio sono utili per il diritto a tutte le pensioni, escluse quelle anticipate rispetto all'età pensionabile e

la pensione di vecchiaia contributiva all'età di 70 anni. Sono utili per la misura di tutte le pensioni. Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria e all'indennità di disoccupazione (periodo neutro).

Quando nei periodi di malattia viene comunque corrisposta una retribuzione da parte del datore di lavoro e l'accredito figurativo è ad integrazione di tale retribuzione il periodo è utile anche per il diritto alla pensione anticipata.

Sono accreditabili tutti i periodi d'inabilità al lavoro dovuti a:

- malattia indennizzata;
- malattia tempestivamente accertata;
- malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati;
- malattia che non dà luogo ad indennizzo (es. malattia per lavoro domestico e familiare);
- infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Non sono, invece, accreditabili i periodi di malattia e infortunio di durata inferiore ai 7 giorni. Per ottenere l'accredito è necessario almeno 1 contributo settimanale versato prima del periodo di malattia o infortunio, come lavoratore dipendente o autonomo.

L'accredito relativo ai periodi di malattia e infortunio può essere integrale (cioè sia ai fini dell'anzianità contributiva che del valore retributivo) oppure ad integrazione e riguardare solo il valore retributivo del periodo di contribuzione obbligatoria.

Il valore retributivo attribuito ai periodi di malattia verificatisi in costanza di attività lavorativa è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di attività lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Per quelli intervenuti fuori dal rapporto di lavoro il valore retributivo è pari alla media delle retribuzioni intere, percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano gli eventi (in assenza negli anni precedenti o successivi).

Si possono accreditare contributi figurativi per malattia o infortunio nei limiti indicati nella seguente tabella:

Valutabilità dei periodi di malattia rispetto alla collocazione temporale degli eventi			
Collocazione eventi		Limiti di utilizzo	Collocazione periodi utili nella vita assicurativa
fino al 31.12.1996		12 mesi = 52 sett	
1.1.1997	31.12.1999	14 mesi = 61 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1996
1.1.2000	31.12.2002	16 mesi = 70 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1999
1.1.2003	31.12.2005	18 mesi = 78 sett.	di cui almeno 8 sett. successive al 31.12.2002
1.1.2006	31.12.2008	20 mesi = 87 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2005
1.1.2009	31.12.2011	22 mesi = 96 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2008
dal 1.1.2012		22 mesi = 96 sett.	nella vita assicurativa

Il limite dei 22 mesi (96 settimane) riguarda sia le settimane di malattia interamente prive di retribuzione, sia quelle parzialmente retribuite dal datore di lavoro in base alle norme previste nei contratti di lavoro.

Nessun limite di durata per le assenze, successive al 1996, per inabilità al lavoro tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, derivanti da infortunio sul lavoro.

Per l'accredito dei contributi figurativi della malattia intervenuta al di fuori di un periodo lavorativo è necessaria la presentazione della domanda, mentre quelli che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività di lavoro vengono registrati sulla posizione assicurativa del lavoratore indipendentemente dalla domanda; l'interessato può rinunciare, in tutto o in parte, all'accredito e, in caso di superamento del limite massimo accreditabile, scegliere quale periodo utilizzare per un più favorevole calcolo dell'importo di pensione.

Se l'interessato nei periodi di malattia è privo di attività lavorativa oppure l'attività svolta non prevede l'indennizzo della malattia (ad esempio le colf) dall'ente previdenziale, il riconoscimento della malattia e la durata del periodo accreditabile sono subordinati non solo alla presentazione della domanda ma anche alla trasmissione all'INPS del certificato medico entro 60 giorni dall'inizio della malattia e alla trasmissione del successivo certificato medico di chiusura della malattia, entro 15 giorni dalla guarigione.

Se la denuncia di inizio infermità è fatta dopo il 60° giorno, ma sempre in costanza della malattia, il riconoscimento del periodo di accredito dei contributi figurativi avviene solo dal 60° giorno precedente la denuncia. Se la denuncia di cessazione viene fatta dopo i 15 giorni previsti, può essere riconosciuto solo il periodo di malattia nei 60 giorni anteriori alla data della denuncia.

Se la malattia intervenuta fuori dall'attività lavorativa ha comportato il ricovero ospedaliero è sufficiente presentare la cartella clinica in qualsiasi momento per ottenere l'accredito figurativo.

Anche i periodi di fruizione della rendita di passaggio erogata dall'Inail sono accreditati figurativamente.

3. Tossicodipendenza assistita presso le comunità terapeutiche

I periodi trascorsi presso comunità terapeutiche riconosciute per tossicodipendenti sono assimilabili ai periodi di malattia e, come tali, accreditabili figurativamente come i periodi di ricovero presso strutture pubbliche, in presenza di almeno 1 contributo settimanale versato prima del periodo di assistenza, come lavoratore dipendente o autonomo.

Questi contributi figurativi sono accreditabili a domanda.

Valgono le stesse regole già viste per la malattia.

4. Malattia figlio/a minore di 3 anni

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, senza limiti di durata.

Tutti i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Il valore retributivo attribuito a tali periodi è pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel mese in cui si colloca l'evento.

Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni. Per avere l'accredito è necessario fare regolare domanda.

5. Malattia figlio/a da 3 a 8 anni

Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, anche le malattie di ogni figlio di età compresa fra 3 e 8 anni, nel limite di 5 giorni all'anno per ciascun genitore.

Il valore retributivo attribuito a tali periodi è pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale dell'anno in cui si è verificata la malattia, proporzionato ai periodi di riferimento. Ogni settimana figurativa vale 1/52 del 200% dell'assegno sociale. È possibile integrare tale valore figurativo convenzionale con riscatto o versamenti volontari. Anche in questo caso, per ottenere l'accredito, occorre che il lavoratore/trice faccia regolare domanda.

6. Assistenza figlio/a minore di 6 anni (solo nel regime contributivo)

Ai genitori – sulle sole pensioni liquidate con il sistema contributivo – è possibile riconoscere figurativamente i periodi di assenza dal lavoro, nel limite di 170 giorni per ciascun figlio, dedicati all'educazione e assistenza dei figli di età inferiore a 6 anni.

Si tratta di un accredito a domanda.

Il valore retributivo attribuito a tali periodi è pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata in attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'assenza. Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.

7. Periodi di percezione della pensione di inabilità poi revocata

Quando al pensionato titolare di pensione d'inabilità viene revocata la pensione per recupero della sua capacità di lavoro, tutto il periodo di percezione della pensione viene accreditato figurativamente. Tutti gli altri motivi di revoca non consentono l'accredito figurativo. Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni. L'accredito viene effettuato d'ufficio e non occorre fare alcuna richiesta.

8. Congedo maternità/paternità durante il rapporto di lavoro

Non è richiesto alcun requisito contributivo minimo per chiedere l'accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità e paternità che si verificano in costanza di rapporto di lavoro; è sufficiente che il periodo si collochi nell'ambito di un rapporto di lavoro per il quale sussiste l'obbligo del versamento dei contributi.

Sono accreditabili anche i periodi di anticipazione del congedo per grave rischio della madre o del bambino e quelli di prolungamento dopo il parto in caso di lavori gravosi.

Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, per il diritto e per la misura dell'assistenza sanatoriale e delle indennità nei periodi di disoccupazione. Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro).

Il valore retributivo attribuito a tali periodi è calcolato sulla base della retribuzione che sarebbe spettata durante l'attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento. Nel caso non sia stata erogata alcuna retribuzione o sia stata erogata una retribuzione ridotta viene attribuita la retribuzione intera che sarebbe comunque spettata durante l'anno in cui si è verificato l'evento.

9. Congedo maternità/paternità fuori del rapporto di lavoro

I lavoratori dipendenti possono chiedere l'accredito figurativo del periodo corrispondente al congedo obbligatorio (congedo di maternità o paternità), che si è verificato al di fuori di un rapporto di lavoro.

La possibilità di accredito è subordinata all'esistenza di 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa dipendente, prima o dopo la nascita del figlio e alla condizione di iscritto – cioè di non pensionato - alla data del 27.4.2001, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità.

Per la maternità fuori il rapporto di lavoro possono essere accreditati contributi figurativi per complessive 22 settimane (due mesi precedenti e tre successivi al parto) e può essere richiesto anche nel caso di nascita avvenuta all'estero.

Il valore retributivo attribuito a tali periodi è calcolato sulla base delle retribuzioni medie effettivamente percepite prima o dopo l'evento.

L'accredito può essere effettuato anche se il periodo è già coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione. In questo caso viene modificato il "titolo" dell'accredito tenendo conto che i contributi figurativi per maternità, contrariamente a quelli per disoccupazione, sono utili per perfezionare il diritto alla pensione anticipata.

I contributi figurativi sono utili per determinare il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche.

10. Congedo parentale per i genitori e suo prolungamento in caso di handicap

Per i periodi di congedo parentale, accreditabili figurativamente solo se intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa.

Il periodo di congedo parentale può essere fruito sia dal padre che dalla madre per un periodo totale di 11 mesi: la madre non più di sei mesi e il padre non più di 7 mesi. In caso di genitore unico per complessivi 10 mesi.

Se il figlio è portatore di handicap grave è previsto il prolungamento del congedo parentale per tre anni, alternativamente o al padre o alla madre¹. Per tutti questi periodi di accredito figurativo è prevista la presentazione della domanda.

Se il congedo viene richiesto per non più di 6 mesi entro i 3 anni² di vita del bambino e in caso di suo prolungamento per 3 anni in caso di handicap del bambino, all'accredito figurativo viene attribuito il valore

della retribuzione che sarebbe spettata in caso di lavoro nel mese di assenza per congedo; mentre al congedo eccedente i 6 mesi nei primi 3 anni³ di vita del figlio o fruito dopo il terzo⁴ anno d'età del bambino si attribuisce un valore pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale dell'anno in cui si è verificato il congedo, proporzionato ai periodi di riferimento. Ogni settimana figurativa vale 1/52 del 200% dell'assegno sociale. È possibile integrare tale valore figurativo convenzionale con riscatto o versamenti volontari.

I contributi figurativi sono utili per determinare il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche.

11. Permessi orari dei genitori (per allattamento)

La madre e, in alcuni casi, il padre hanno diritto, durante il primo anno di vita del bambino, ad una o due ore di permesso giornaliero, a seconda dell'orario di lavoro.

Sono coperti figurativamente i permessi successivi al 28 marzo 2000; ad essi va attribuito come valore retributivo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto o con versamento dei contributi volontari.

Anche i permessi orari giornalieri concessi fino al terzo anno di vita del bambino ai genitori di figlio con handicap in alternativa al prolungamento del congedo parentale sono accreditati figurativamente con gli stessi criteri.

¹ Il prolungamento è possibile richiederlo fino all' 8° anno di vita del figlio. Con il nuovo provvedimento in attesa di pubblicazione, è prevista la possibilità di chiederlo fino al 12° anno d'età, almeno nel 2015.

² Con il nuovo provvedimento in attesa di pubblicazione, è prevista la possibilità di chiederlo fino al 6° anno d'età, almeno nel 2015.

³ Con il nuovo provvedimento in attesa di pubblicazione, è prevista la possibilità di chiederlo fino al 6° anno d'età, almeno nel 2015.

⁴ Con il nuovo provvedimento in attesa di pubblicazione, è prevista la possibilità di chiederlo fino al 6° anno d'età, almeno nel 2015.

I contributi sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici. All'accredito figurativo va attribuito il valore convenzionale pari al 200% dell'importo dell'assegno sociale proporzionato al periodo da accreditare, con facoltà di integrare tale importo retributivo ridotto con riscatto o versamenti volontari.

12. Assistenza sanitaria per tubercolosi

Sono accreditabili figurativamente i periodi di degenza in regime sanatoriale, di percezione dell'indennità post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare, di percezione dell'assegno di cura e sostentamento e frequenza dei corsi per assistiti o ex assistiti per TBC.

Requisiti contributivi richiesti per l'accredito:

- almeno 52 contributi settimanali effettivi ed equiparati prima o dopo gli eventi tutelati;
- almeno un contributo settimanale anteriore al periodo da riconoscere.

Il diritto all'assistenza è esteso ai familiari a carico del lavoratore e, conseguentemente, anche a questi ultimi possono essere accreditati i periodi figurativi che si collocano in età lavorativa e sempreché in possesso dei suddetti requisiti.

I contributi figurativi per assistenza antitubercolare sono accreditati senza limite di tempo. Ad essi va attribuito come valore retributivo la media delle retribuzioni effettivamente percepite prima dell'evento tutelato.

L'accredito avviene d'ufficio per le prestazioni erogate dall'INPS, a domanda negli altri casi. I contributi figurativi per assistenza sanatoriale (antitubercolare) sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni e per il diritto alla prosecuzione volontaria.

Il valore retributivo da attribuire per gli eventi verificatisi nel corso del rapporto di lavoro è pari all'importo della normale retribuzione che

sarebbe spettata al lavoratore/trice, in caso di attività lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.

Il valore retributivo dei periodi accreditabili, che si collocano fuori del rapporto lavorativo è pari alla media delle retribuzioni intere, percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano gli eventi.

13. Permessi orari o mensili per handicap grave

I tre giorni di permesso mensili per i lavoratori con handicap grave e per i genitori o parenti, anche non conviventi, che assistono con continuità e in via esclusiva i familiari entro il 3° grado sono accreditabili figurativamente.

In alternativa ai tre giorni di permessi mensili è possibile usufruire di permessi orari giornalieri anch'essi accreditabili figurativamente, anche se con diverse modalità. Infatti, all'accredito figurativo dei permessi mensili viene attribuito il valore della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore durante l'attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento, mentre ai permessi orari giornalieri va attribuita una copertura parziale con riferimento al 200 per cento dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, con la facoltà di integrazione da parte dell'interessato con riscatto o con versamento dei contributi volontari.

Sono accreditabili solo i permessi fruiti dalla data del 28 marzo 2000. Questi contributi figurativi possono essere accreditati a domanda e sono utili sia ai fini del diritto alla pensione, sia ai fini della misura della pensione.

14. Assenza per assistere familiare con handicap (solo nel regime contributivo)

Sulle sole pensioni liquidate con il sistema contributivo, è possibile riconoscere figurativamente i periodi di assenza dal lavoro per assistere i figli dal sesto anno di età, il coniuge e il genitore purché

conviventi, con handicap grave, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi. Per l'accredito di questi contributi occorre fare regolare richiesta. Il valore contributivo attribuito a tali periodi è calcolato sulla base della retribuzione che sarebbe spettata nel mese in cui si collocano le assenze e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.

15. Congedo straordinario per handicap

Il congedo straordinario previsto per l'assistenza dei familiari con handicap grave, della durata massima di due anni, è coperto da contribuzione figurativa.

I familiari che prioritariamente e tassativamente possono richiedere il congedo sono nell'ordine: il coniuge convivente, i genitori, i figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi, parenti o affini entro il terzo grado conviventi. La contribuzione figurativa è utile sia ai fini del diritto che della misura di tutte le pensioni.

Nel prevedere l'accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario il legislatore non ha fissato nessun criterio per determinare il valore retributivo da attribuire. Vanno quindi applicati i criteri di carattere generale ma nei limiti di un importo massimo complessivo, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat.

Nei casi in cui la retribuzione figurativa venga ridotta all'importo massimo riconoscibile, è possibile integrare la retribuzione figurativa mediante riscatto o con versamento di contributi volontari.

Anche in questi casi, per avere accreditati i contributi occorre che il lavoratore e lavoratrice faccia regolare richiesta.

16. Donazione di sangue e di midollo osseo

Per le giornate di riposo concesse al lavoratore per effettuare donazione di sangue e di emocomponenti e per la donazione di midollo osseo è previsto l'accredito figurativo, ma il lavoratore/trice deve fare regolare richiesta. Nei casi di donazione del midollo, l'accredito figurativo riguarda le ore di permesso necessarie per gli

accertamenti preliminari, nonché i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie. L'importo del valore retributivo da integrare è determinato sulla base della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si è verificato l'evento.

17. Vittime del terrorismo

Coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa di qualunque entità, causata da atti di terrorismo, hanno diritto ad un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Il medesimo aumento figurativo è riconosciuto al coniuge e ai figli, anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori delle vittime sui loro trattamenti diretti.

Non assume alcuna rilevanza la circostanza che i beneficiari, siano essi le vittime o i familiari, svolgano al momento dell'evento un'attività lavorativa: il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria.

18. Aspettativa sindacale

La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, per lo svolgimento di cariche sindacali.

La domanda di accredito figurativo deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio – o si è protratta - l'aspettativa, a pena di decadenza. Quindi la domanda va presentata ogni anno.

Il non rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto all'accredito figurativo.

L'accredito è possibile a condizione che esista almeno un contributo settimanale obbligatorio precedente.

Il valore retributivo attribuito ai periodi di aspettativa sindacale corrisponde alle retribuzioni previste dai contratti collettivi di lavoro della corrispondente categoria professionale che il lavoratore avrebbe percepito se avesse proseguito il lavoro e non comprende emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

È possibile richiedere l'autorizzazione al fondo pensionistico di appartenenza per il versamento, da parte dell'organizzazione sindacale, di una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo.

La contribuzione figurativa vale come periodo di effettivo lavoro.

19. Aspettativa per cariche pubbliche elettive

I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale o chiamati a ricoprire altre funzioni pubbliche elettive, possono a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa.

La contribuzione figurativa vale come periodo di effettivo lavoro.

La domanda di accredito figurativo deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo espressa manifestazione di volontà contraria.

L'accredito è possibile a condizione che esista almeno un contributo settimanale obbligatorio precedente.

Nei casi in cui - in ragione della nomina politica - l'assicurato maturi un diritto a vitalizio o ad altro emolumento pensionistico comunque denominato, o ad un incremento della pensione, l'accredito figurativo è subordinato alla condizione del versamento all'INPS della quota di contribuzione a carico del lavoratore (che avrebbe versato se fosse andato a lavorare).

Le retribuzioni figurative accreditabili sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

20. Attività socialmente utili

I periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.

A partire dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento. Possono essere riscattati ai fini della misura della pensione. I contributi figurativi per lavori socialmente utili sono accreditati senza limiti. Non deve essere presentata domanda, l'accredito avviene d'ufficio.

21. Contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra azienda e lavoratori, che prevedono la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale o di favorire nuove assunzioni.

L'accredito figurativo riguarda l'integrazione da parte dell'Inps delle quote di retribuzione persa, accreditata d'ufficio ai fini del diritto e della misura di tutte le prestazioni.

22. Attività lavoratori invalidi e sordomuti

Ai sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, con un'invalidità superiore al 74 per cento, per ogni anno di lavoro effettivo vengono

riconosciuti due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Va presentata apposita richiesta da parte degli interessati corredata dalla documentazione che attesti l'invalidità.

La maggiorazione contributiva non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) né per la pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo. Non viene effettuato l'accredito dei contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore poiché la maggiorazione assume rilevanza solo per il riconoscimento del trattamento pensionistico.

23. Attività lavoratori non vedenti

Ai lavoratori non vedenti, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, viene attribuito un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Il beneficio viene riconosciuto senza alcun limite massimo.

L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione sanitaria.

La maggiorazione contributiva non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) né per la pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo. Non viene effettuato l'accredito dei contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore poiché la maggiorazione assume rilevanza solo per il riconoscimento del trattamento pensionistico.

24. Chiusura attività dei commercianti

I commercianti, titolari o coadiutori, possono ottenere un indennizzo per la definitiva cessazione dell'attività, avvenuta non prima di 62 anni per gli uomini e 57 per le donne, fino alla data del diritto a pensione.

Il periodo di percezione dell'indennizzo è accreditato figurativamente nella Gestione dei commercianti ed è utile ai soli fini del diritto a pensione. L'accredito avviene d'ufficio.

25. Disoccupazione indennizzata

I periodi di disoccupazione indennizzata (disoccupazione ordinaria, a requisiti ridotti, ASpI, mini ASpI, NASpI) sono coperti da contribuzione figurativa utile per il diritto a tutte le pensioni, escluso il requisito di 35 anni (1820 contributi) per la pensione anticipata e per la misura di tutte le pensioni.

I contributi figurativi per periodi di trattamento speciale di disoccupazione agricola e quella edile – dal 2001- sono utili per il diritto e la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione.

L'accredito è subordinato all'esistenza di almeno 1 contributo settimanale obbligatorio e avviene d'ufficio.

26. Cassa integrazione guadagni

I periodi di fruizione di integrazione salariale danno luogo all'accredito di contribuzione figurativa utile sia per il diritto che per la misura di tutte le tipologie di pensione. Sono utili anche per il requisito richiesto per la prosecuzione volontaria.

Nel caso di riduzione di orario, l'accREDITAMENTO figurativo è ad integrazione ed ha riflessi sulla misura della pensione.

Il valore retributivo da accreditare corrisponde alla retribuzione lorda presa a base per il calcolo delle integrazioni salariali.

L'accredito avviene d'ufficio senza limiti di durata.

Per i periodi di disoccupazione Aspi il valore è pari alla media delle retribuzioni dei 24 mesi precedenti l'evento.

Per la futura prestazione denominata NASpI, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

27. Mobilità

La percezione dell'indennità di mobilità dà diritto alla contribuzione figurativa.

I contributi figurativi sono utili per il diritto e per la misura della pensione di anzianità, della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia.

Non c'è accredito figurativo in caso di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione.

L'indennità di mobilità viene accreditata d'ufficio.

L'intero periodo di godimento dell'indennità di mobilità dà titolo all'accredito di contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione presa a riferimento per il trattamento di CIG Straordinaria.

Periodi massimi accreditabili

In via generale non ci sono limiti alla durata degli eventi da accreditare figurativamente. Esiste, invece, eccezionalmente, un limite di utilizzo dei periodi figurativi che eccedono i 5 anni complessivi, per i lavoratori che non possono far valere contribuzione precedente il 1° gennaio 1993 limitatamente ai fini del diritto alla pensione anticipata.

Un'altra limitazione alla durata dei periodi accreditabili figurativamente riguarda i periodi di malattia. Fino al 1996 le assenze dal lavoro per malattia erano accreditabili nel limite di 52 settimane nell'arco della vita lavorativa. Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2008 il limite è stato elevato progressivamente fino a 96 settimane (22 mesi).

Quale utilizzo per la pensione

Alcuni contributi figurativi possono essere utilizzati sia per il diritto che per la misura della pensione, altri invece sono utili solo per il diritto e non per la misura, altri ancora pur essendo utili anche per la misura hanno un diverso valore retributivo e infine altri che sono utili solo per la misura della pensione, ma non per il diritto.

Ai fini della pensione anticipata rispetto all'età di vecchiaia - per la quale occorrono nel 2015 almeno 41,5 o 42,5 anni di contribuzione, a seconda se donna o uomo, - almeno 35 anni di contribuzione devono essere perfezionati senza considerare i contributi figurativi per malattia, infortunio e disoccupazione.

Per il diritto alla pensione anticipata nel regime contributivo - per la quale occorrono 20 anni di contributi e 63 anni di età (più incrementi per la speranza di vita) - non possono essere utilizzati i periodi figurativi.

Per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime contributivo prevista all'età di 70 anni (più incrementi per la speranza di vita) con solo 5 anni di contribuzione non possono essere utilizzati i contributi figurativi a qualsiasi titolo accreditati.

Esclusione dei figurativi per il diritto a pensione

Nel sistema retributivo	
Assegno d'invalidità e Pensione d'inabilità	Nessuna esclusione
Tutte le pensioni anticipate	I figurativi per malattia, infortuni (a copertura) e disoccupazione ordinaria sono esclusi per il raggiungimento dei 35 anni; Sono esclusi i periodi figurativi eccedenti i 5 anni per gli assicurati dopo il 1.1.1993.
Pensione totalizzata con 40 anni di contribuzione	I figurativi per malattia, infortuni (a copertura) e disoccupazione ordinaria sono esclusi.
Pensione vecchiaia	Nessuna esclusione.
Pensione ai superstiti	Nessuna esclusione.
Nel sistema contributivo (assicurati dal 1996)	
Pensione vecchiaia con 20 anni contribuiti (all'età pensionabile)	Nessuna esclusione
Pensione anticipata indipendentemente dall'età	Nessuna esclusione
Pensione anticipata con 20 anni di contribuiti a 63 anni (più speranza di vita)	Escluse tutte le tipologie di contribuzione figurative
Pensione vecchiaia dopo i 70 anni	Escluse tutte le tipologie di contribuzione figurative
Assegno invalidità Pensione d'inabilità	Nessuna esclusione
Pensione ai superstiti	Nessuna esclusione

Contributi figurativi e penalizzazione della pensione anticipata

La pensione anticipata conseguita tra il 2012 e il 2014 prima dei 62 anni d'età ha subito una decurtazione percentuale - sulla sola quota retributiva - qualora la contribuzione non derivasse da effettiva attività di lavoro, salvo alcuni periodi di contribuzione figurativa.

La pensione anticipata conseguita tra il 2015 e il 2017 (requisito perfezionato entro il 2017) da coloro che non hanno ancora compiuto i 62 anni d'età non incappa in alcuna penalizzazione, anche in presenza di contribuzione figurativa.

Dal 2018 tutti coloro che conseguono la pensione anticipata senza avere 62 anni subiranno la riduzione percentuale sulle quote retributive della pensione anticipata.

Requisiti contributivi per l'accredito

In generale per l'accredito viene richiesta l'esistenza di un requisito contributivo nella gestione pensionistica interessata pari ad un contributo obbligatorio precedente l'evento da accreditare.

Vi sono tuttavia alcune eccezioni:

- **per il servizio militare** il contributo obbligatorio può essere anche successivo oppure fatto valere all'estero in un paese convenzionato con l'Italia;
- **per il congedo di maternità e paternità fuori del rapporto di lavoro** occorre avere almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria per attività di lavoro dipendente precedente o successiva all'evento;
- **per il periodo di malattia tubercolare** sono richieste 52 settimane di contribuzione obbligatoria o equiparata nella vita lavorativa e almeno 1 contributo settimanale anteriore l'evento da accreditare;
- **per la disoccupazione ai lavoratori rimpatriati** non è necessario alcun requisito contributivo;
- **per il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale** delle lavoratrici/tori non occorre alcun requisito.

Accrediti a domanda - d'ufficio – rinuncia agli accrediti

Per l'accredito dei contributi figurativi relativi ad eventi che cadono fuori di un periodo lavorativo - come ad esempio il servizio militare, la malattia o la maternità - è necessario presentare apposita **domanda** all'Istituto previdenziale.

Al contrario, i periodi di disoccupazione indennizzata, di malattia tubercolare se a carico dell'Inps, di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà, di lavori socialmente utili e di congedo straordinario per l'assistenza disabili gravi sono accreditati **d'ufficio** e non possono più essere cancellati.

Tutti gli altri periodi, per i quali la legge prescrive apposita domanda di accredito, vengono comunque registrati sulla posizione del lavoratore indipendentemente dalla domanda dell'interessato, ma questi poi può **rinunciare**, tutto o in parte, all'utilizzo del periodo in caso di convenienza.

La rinuncia non è possibile per periodi:

- già utilizzati per precedenti prestazioni;
- già valutati nel calcolo degli oneri di riscatto e di riconsunzione;
- già neutralizzati per il perfezionamento del requisito contributivo per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria;
- antecedenti il 1996 se determinanti per far assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto" per l'applicazione del massimale contributivo previsto nel sistema contributivo.

Accreditato d'ufficio	Accreditato a domanda	Accreditato automatico con possibilità di rinuncia*
Periodi di disoccupazione indennizzata (ASpI, mini ASpI, NASpI, ecc...)	Tutti i periodi accreditabili che cadono al di fuori del periodo lavorativo e quelli che si verificano alle dipendenze di datori di lavoro non tenuti alla presentazione della denuncia mensile. Tutti gli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro.	Servizio militare
Malattia tubercolare a carico dell'Inps		Malattia
Cassa integrazione		Congedo maternità/paternità
Mobilità		Congedo parentale
Contratti di solidarietà		Donazione sangue e midollo osseo
Lavori socialmente utili		Permessi per Handicap
Periodo percezione pensione inabilità poi revocata		Congedo straordinario
Periodo percezione assegno ordinario d'invalidità		Riposi per allattamento
Indennizzo commercianti		Aspettativa sindacale e per cariche pubbliche elettive

* “Contribuzione figurativa rinunciabile a richiesta, fino al suo utilizzo ai fini delle prestazioni”.

Valore retributivo

Il valore retributivo da attribuire ai periodi di accredito figurativo va calcolato in modo diverso a seconda dell'evento tutelato e del periodo a cui si riferisce.

Per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per gli eventi verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di attività lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Tale importo è determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Tutti i periodi accreditabili che cadono al di fuori del periodo lavorativo e quelli che si verificano alle dipendenze di datori di lavoro non tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile, il valore retributivo è pari alla media delle retribuzioni intere, percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano gli eventi (in assenza negli anni precedenti o successivi).

Con la legge di riforma della tutela della maternità e paternità agli eventi successivi al 28 marzo del 2000 è stata introdotta una diversa modalità di valorizzazione per alcuni periodi di assenza (quali, ad esempio, congedo parentale fruito oltre i sei mesi, permessi orari per allattamento, permessi per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo, ecc.), basata su un importo retributivo "convenzionale", uguale per tutti. La retribuzione figurativa viene quantificata prendendo a riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato.

Altre modalità di attribuzione del valore retributivo riguardano il periodo di cassa integrazione e mobilità - per il quale viene presa a riferimento la retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale - e le aspettative per motivi politici e sindacali - per le quali viene presa a riferimento la retribuzione della categoria e qualifica posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.

Per i periodi di disoccupazione ASpI il valore è pari alla media delle retribuzioni dei 24 mesi precedenti l'evento, mentre per quelli NASpI, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione **pari a 1,4 volte** l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

Contribuzione figurativa nel regime contributivo

Alcuni periodi figurativi sono accreditabili solo in favore di coloro che hanno diritto ad una pensione nel sistema interamente contributivo (cioè gli assicurati dopo il 1995). Essi corrispondono alla valorizzazione dei cosiddetti lavori di cura e di assistenza familiare, quali:

- periodi di assenza dal lavoro per assistenza ed educazione dei figli fino al sesto anno di età che, al massimo, non può superare 170 giorni per ciascun figlio;
- periodi di assenza dal lavoro - della durata di 25 giorni complessivi annui, nel limite massimo complessivo di 24 mesi - per assistere o i figli dal sesto anno di età, o il coniuge o i genitori conviventi per i quali ricorrono le condizioni di minorazione che comportino svantaggio sociale.

Alla lavoratrice che si colloca nel sistema interamente contributivo è riconosciuta un'anticipazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, pari a 4 mesi per ogni figlio, fino a 12 mesi complessivi. In alternativa, la lavoratrice può beneficiare di un migliore coefficiente di calcolo della pensione. Tali benefici sono attribuiti indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento maternità.

Contribuzione figurativa per i lavoratori autonomi

(Commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri)

In presenza di determinati requisiti contributivi, ai lavoratori autonomi sono accreditabili figurativamente i periodi di:

- servizio militare;
- malattia;
- congedo parentale;
- malattia tubercolare assistita;
- periodo indennizzato per cessazione dell'attività commerciale.

Nelle gestioni dei lavoratori autonomi non è prevista la contribuzione figurativa ad integrazione, ma è consentito solo l'accredito a copertura di periodi privi di contribuzione. Ai lavoratori autonomi non si applicano neppure le modalità dell'accredito convenzionale.

Normalmente, in caso di contribuzione mista - sia da lavoro autonomo che da lavoro dipendente - gli accrediti figurativi vengono effettuati nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ovviamente sempreché esista il requisito contributivo previsto. Viene comunque salvata la possibilità per l'interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo nella gestione dei lavoratori autonomi dove è assicurato.

Il valore figurativo da attribuire ad eventi riconosciuti nelle gestioni degli artigiani e commercianti viene determinato con riferimento all'ammontare medio dei redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell'anno in cui si colloca l'accredito.

Per gli eventi accreditati nella gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, invece, il valore figurativo viene determinato sul reddito medio convenzionale del periodo obbligatorio da utilizzare per il calcolo.

In ogni caso, il valore figurativo da attribuire si calcola con riferimento al solo imponibile della gestione destinataria dell'accredito.

Contribuzione figurativa per i lavoratori/trici parasubordinati

Nella Gestione separata dell'INPS, nata nel 1996, per i collaboratori, professionisti senza cassa, venditori, associati in partecipazione, gli accrediti figurativi sono stati riconosciuti a partire dal 2007 e per alcuni dal 2012, ma soltanto per i seguenti eventi:

- congedo obbligatorio di maternità/paternità per lavoratrici/tori a progetto e categorie assimilate, associate/i in partecipazione, libere/i professioniste/i senza cassa (escluso il lavoro occasionale);
- periodi di interdizione anticipata e/o prorogata autorizzati dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro;
- congedo parentale (3 mesi entro il primo anno di vita del bambino).

Il calcolo della contribuzione figurativa da accreditare va effettuato prendendo a riferimento le retribuzioni/redditi percepiti nello stesso anno solare nel quale è collocato il periodo, con modalità diverse da quelle dei lavoratori dipendenti per le specificità della Gestione separata (principio di cassa, ecc.).

Se, ad esempio, per effetto del principio di cassa, il periodo figurativo da accreditare risulta già coperto da contribuzione effettiva, sarà comunque effettuato l'accredito per incrementare il valore della contribuzione già esistente.

L'accredito è disposto d'ufficio sul conto assicurativo dei lavoratori e tutti i periodi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.



Come si va in pensione nel 2015



Dalla Monti-Fornero alla legge di Stabilità 2015: le ultime novità

La legge Monti-Fornero n. 214/2011 ha modificato strutturalmente il sistema pensionistico italiano. Le conseguenze sono state e sono tutt'ora molto pesanti a causa del brusco innalzamento dei requisiti contributivi e anagrafici, già a decorrere dal 1° gennaio 2012, che hanno fatto slittare di diversi anni l'effettivo accesso al pensionamento, producendo anche l'inaccettabile e preoccupante fenomeno degli "esodati", cioè di coloro che, avendo lasciato il lavoro nella prospettiva di poter andare in pensione di lì a breve, sono rimasti senza alcun reddito. Per correggere il macroscopico errore, sono stati approvati 6 provvedimenti che, in deroga alle novità introdotte dalla legge Monti-Fornero, hanno consentito a circa 170 mila lavoratori e lavoratrici, di poter andare in pensione con i vecchi requisiti. Ciononostante, ancor oggi il capitolo "esodati" è ancora aperto, né al momento sono previsti altri interventi legislativi.

Dal gennaio 2012 è stata infatti incrementata l'età pensionabile per l'accesso alla pensione di vecchiaia, sono state cancellate le pensioni di anzianità con i 35 anni di contribuzione e la "quota", sostituite con quelle anticipate; non solo: come se non bastasse è stato innalzato anche il requisito contributivo massimo di 40 anni, con cui si andava in pensione a prescindere dall'età anagrafica. I nuovi requisiti, inoltre, vengono adeguati in base alle aspettative di vita. Non è quindi possibile, in particolare per i più giovani, indicare la data effettiva del pensionamento.

Le modifiche hanno quindi interessato tutti: dai soggetti che con la normativa precedente avrebbero raggiunto i requisiti per il diritto a pensione nel corso del 2012 e che ancora oggi non riescono ad andarci

(come, ad esempio, i nati nel 1952), a coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 per il forte inasprimento dei requisiti pensionistici nel sistema contributivo.

Con la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) sono state finalmente abolite l'applicazione delle penalizzazioni sulle pensioni anticipate aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 a tutti coloro che maturano il requisito contributivo richiesto entro il 31.12.2017.

La stessa legge di stabilità 2015 ha inoltre stabilito che ai soggetti con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, l'importo del trattamento pensionistico (comprendente la quota con calcolo contributivo per i contributi versati dal 1.1.2012) non può superare quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione del sistema interamente retributivo.

Per rendere più chiara l'esposizione della normativa vigente suddividiamo le lavoratrici e i lavoratori in due categorie: la prima composta da chi è in possesso di contribuzione prima del 31 dicembre 1995, la seconda da chi ha versato contributi a partire dal 1° gennaio 1996.

Lavoratrici e lavoratori con contribuzione al 31.12.1995

Dal 1° gennaio 2012 sono previste due tipologie di pensione: la “**pensione di vecchiaia**” e la “**pensione anticipata**”.

Dalla stessa data, infatti, le **pensioni di anzianità e “con le quote” sono state soppresse e restano in vigore solo per:**

- chi aveva maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011;
- le donne che usufruiscono del regime sperimentale;
- gli “esodati/salvaguardati”, espressamente indicati in specifiche norme;
- chi svolge attività “usuranti”.

1. Pensione di vecchiaia

La legge n. 214/2011 ha ridefinito i requisiti minimi richiesti per la pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2012, l'età pensionabile è stata innalzata per tutti, anche se in maniera diversa, come da tabella che segue. Dal 2018, tutti – uomini e donne – avranno la stessa età pensionabile. Come già previsto da altri precedenti provvedimenti, inoltre, nel 2013 l'età è stata altresì adeguata in base all'incremento della speranza di vita (di 3 mesi) e lo sarà anche nel 2016 (di 4 mesi).

La pensione di vecchiaia si matura con almeno 20 anni di contributi: a tal fine si considera tutta la contribuzione posseduta, compresa quella figurativa per disoccupazione, malattia, ASpI e mini-ASpI.

Ai soggetti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2012 non si applica il regime delle decorrenze (“finestre” di uscita).

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sono riportati nella tabella n. 1.

Tab. n. 1 - Pensione di vecchiaia

Anno	Incremento di vita (mesi)	Età pensionabile (anni e mesi)				Anzianità contributiva (anni)
		Donne		Uomini		
		Dipendenti private	Autonome	Dipendenti del pubblico impiego	Dipendenti (privati, pubblici) e autonomi	
2011		60 *	60 *	61 *	65 *	20
2012		62 **	63 e 6	66	66	
2013	3	62 e 3	63 e 9	66 e 3	66 e 3	
2014		63 e 9	64 e 9	66 e 3	66 e 3	
2015		63 e 9	64 e 9	66 e 3	66 e 3	
2016	4	65 e 7	66 e 1	66 e 7	66 e 7	
2017		65 e 7	66 e 1	66 e 7	66 e 7	
2018		66 e 7				

* attendere finestra mobile di 12 mesi se dipendente (privata/o o pubblica/o) e di 18 mesi se autonoma/o

** possibilità di accedere al pensionamento a 64 anni di età se alla data del 31.12.2012 si posseggono 20 anni di contributi e 60 anni di età

Dal 1° gennaio 2019 ci sarà un ulteriore adeguamento alla speranza di vita. Da questa data gli adeguamenti saranno effettuati con cadenza biennale. In ogni caso, **nel 2021 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore a 67 anni.**

Le lavoratrici dipendenti private che utilizzano anche contribuzione da lavoro autonomo non ricongiunta dovranno compiere l'età prevista per le lavoratrici autonome.

I dipendenti privati invalidi in misura non inferiore all'80% possono conseguire la pensione di vecchiaia con la precedente età pensionabile pari a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. Tuttavia, l'Inps ha adeguato anche questa età agli incrementi della speranza di vita (di 3 mesi dal 2013 e di ulteriori 4 mesi dal 2016) e continua ad applicare, in questi casi, la “finestra” mobile (attesa di 12 mesi), vanificando l'effetto positivo dell'anticipazione del pensionamento.

Anche se in un primo momento l'Inps aveva precisato che dal 2012 tutti dovevano perfezionare 20 anni di contributi, dopo molte contestazioni ha finalmente chiarito che il requisito contributivo di 15 anni continua ad applicarsi a coloro che avevano già raggiunto tale contribuzione al 31.12.1992, a chi era stato autorizzato alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1992, nonché ai lavoratori dipendenti “discontinui” con almeno 25 anni di assicurazione e occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.

Requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli continuano ad applicarsi alle lavoratrici e lavoratori non vedenti.

“Norma eccezionale” per le lavoratrici nate entro il 1952



La legge n. 214/2011 è intervenuta per le dipendenti private nate nel 1952 che, con la precedente normativa, avrebbero compiuto l'età pensionabile nel 2012, ora sono costrette a rincorrere i nuovi requisiti.

La norma, infatti, dispone che, in via eccezionale, le lavoratrici che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, con trattamenti liquidati dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive, possono conseguire la pensione di vecchiaia a 64 anni di età qualora abbiano maturato entro il 31.12.2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.

L'Inps ha adeguato il requisito anagrafico di 64 anni alla speranza di vita: pertanto, nel 2013-2015 è pari a 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 sarà di 64 anni e 7 mesi.

Possono usufruire di questa normativa le lavoratrici che alla data del 28.12.2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, anche se la pensione viene liquidata da una delle gestioni degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri). L'Inps ha precisato che non rientra tra le beneficiarie la lavoratrice non occupata il giorno 28.12.2011; rientra, invece, quella che, in tale data, era in cassa integrazione guadagni ordinaria poiché trattasi di sospensione del rapporto di lavoro. Questa disposizione si applica anche alle lavoratrici iscritte al Fondo di quiescenza Poste e al Fondo speciale Ferrovie dello Stato.

La norma “eccezionale” non produce effetti per le nate nel 1° trimestre del 1952 poiché è più favorevole il nuovo requisito anagrafico “ordinario” (63 anni e 9 mesi) rispetto ai 64 anni di età.





Le lavoratrici dipendenti private nate da aprile a dicembre 1952 possono beneficiare di questa possibilità ed andare in pensione a 64 anni e 7 mesi di età, sempre che abbiano maturato 20 anni di contributi entro il 2012.

Le lavoratrici autonome e del pubblico impiego classe 1952, invece, dovranno compiere un'età ancora più elevata:

- le nate “da gennaio a maggio” andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età;
- le nate “da giugno a dicembre” dovranno aspettare presumibilmente 66 anni e 11 mesi di età.

2. Pensione anticipata

Il diritto alla pensione anticipata si matura, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva.

Fino al 2011 venivano richiesti 40 anni di contribuzione e l'apertura della cosiddetta “finestra” di uscita (attesa di 12 mesi per dipendenti e di 18 mesi per autonomi).

La legge n. 214/2011 ha innalzato, dal 1° gennaio 2012, l'anzianità contributiva fissando requisiti diversi per donne e uomini. La stessa legge, inoltre, ha disposto anche per questa prestazione l'adeguamento del requisito contributivo in base all'incremento della speranza di vita. I requisiti di accesso alla pensione anticipata sono riportati nella tabella n. 2.

Tab. n. 2 - Pensione anticipata

Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva (anni e mesi)	
		Donne	Uomini
2012		41 e 1	42 e 1
2013	3	41 e 5	42 e 5
2014		41 e 6	42 e 6
2015		41 e 6	42 e 6
2016	4	41 e 10	42 e 10
2017		41 e 10	42 e 10
2018		41 e 10	42 e 10

Secondo l'INPS, per il diritto alle pensioni anticipate continuano a trovare applicazione le disposizioni operanti per il conseguimento della pensione di anzianità. Per perfezionare tali requisiti contributivi viene quindi considerata utile tutta la contribuzione accreditata, fermo restando che bisogna avere, comunque, 35 anni di contributi senza considerare la contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione, ASpI e mini-ASpI. Inoltre, per i lavoratori assicurati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1993 i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente i 5 anni.

Dal 1° gennaio 2019 ci sarà un ulteriore adeguamento alla speranza di vita. Da questa data gli adeguamenti saranno effettuati ogni due anni.

Alle lavoratrici e ai lavoratori che maturano l'anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 non viene applicato il regime delle decorrenze ("finestre" di uscita).

Riduzione della pensione anticipata



La legge di stabilità 2015 ha abolito l'applicazione delle penalizzazioni alle pensioni anticipate aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, purché si maturi il requisito contributivo richiesto entro il 31.12.2017.

Resta la penalizzazione ai lavoratori e alle lavoratrici che matureranno il requisito contributivo a partire dal 1° gennaio 2018; pertanto, avranno la riduzione sulla quota retributiva della pensione anticipata se, alla data di decorrenza del trattamento, risulteranno di età inferiore a 62 anni, così come previsto dalla legge n. 214/2011, indipendentemente dalla tipologia di contribuzione posseduta, calcolata nel seguente modo:

- 1% annuo per i primi due anni mancanti ai 62 anni;
- 2% annuo per i restanti anni mancanti a 60.

Esempio: riduzione di 0,50% con 61 anni e 6 mesi di età alla decorrenza, del 2% con 60 anni di età, del 4% con 59 anni di età, ecc.

Circa 25.400 pensioni anticipate (di cui 21.300 liquidate alle donne e 4.100 agli uomini), con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015, hanno subito la riduzione. La legge n. 190/2014, eliminando le penalizzazioni alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 (limitatamente per coloro che maturano il requisito contributivo entro il 2017), crea una discriminazione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori andati in pensione anticipata fino al mese dicembre 2014. L'Inca si impegna a valutare ogni possibile azione volta ad evitare la disparità di trattamento determinata dalla legge.

“Norma eccezionale” per i lavoratori nati entro il 1952



Così come è avvenuto per le donne, la legge n. 214/2011 è intervenuta per i dipendenti privati nati entro il 1952 che avrebbero raggiunto, con la precedente normativa, la cosiddetta “quota” nel 2012 e che ora devono invece rincorrere i nuovi requisiti previsti per il pensionamento.

In via eccezionale, infatti, i lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, con pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria o dalle forme sostitutive, potranno conseguire la pensione anticipata a 64 anni di età, se hanno maturato entro il 31.12.2012 almeno 35 anni di contribuzione, l'età e la quota prevista dalla precedente normativa.

Pertanto, il lavoratore dipendente privato, che entro il 31.12.2012 ha perfezionato “quota 96” con almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età, potrà andare in pensione a 64 anni. Si ricorda che la quota si raggiunge anche con le frazioni di età e di anzianità contributiva (ad esempio, 35 anni e 6 mesi di contribuzione + 60 anni e 6 mesi di età = quota 96).

La norma eccezionale si applica ai lavoratori che alla data del 28.12.2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, anche se la pensione viene liquidata da una delle gestioni degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri). L'Inps ha precisato che non rientra tra i beneficiari il lavoratore non occupato il giorno 28.12.2011; rientra, invece, quello che in tale data era in cassa integrazione guadagni ordinaria poiché trattasi di sospensione del rapporto di lavoro. Possono beneficiare di questa possibilità anche i lavoratori iscritti al Fondo quiescenza Poste e al Fondo speciale Ferrovie dello Stato.





Al dipendente privato che utilizza anche contribuzione da lavoro autonomo non ricongiunta viene richiesto il perfezionamento, entro il 2012, di “quota 97” con almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età.

L'Inps ha adeguato il requisito anagrafico di 64 anni alla speranza di vita: pertanto nel 2013-2015 è pari a 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 sarà di 64 anni e 7 mesi.

Il lavoratore nato nel 1952 con 36 anni di contribuzione da lavoro dipendente privato entro il 2012 andrà quindi in pensione nel 2016/2017, a 64 anni e 7 mesi di età.

3. Regime speciale per le lavoratrici (opzione donna)

Ai sensi della legge n. 243/2004, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici in possesso di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendente o 58 anni di età se autonoma possono accedere al pensionamento di anzianità optando e scegliendo la liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo.

Ai fini del perfezionamento dei 35 anni di anzianità contributiva non vengono considerati i contributi figurativi per malattia, disoccupazione, ASPI e mini-ASPI.

L'Inps, in base al parere dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia (nota n. 2680 del 22.2.2012), con le circolari n. 35 e 37 del 14.3.2012, ha precisato che il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015 e i requisiti anagrafici devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Nel periodo 2013-2015, oltre ai 35 anni di contribuzione, le lavoratrici dovranno dunque compiere 57 anni e 3 mesi se dipendenti e 58 anni e 3 mesi se autonome (vedi tabella n. 3).

Tab. n. 3 – Regime speciale per le lavoratrici

Periodo	Età con aumento speranza di vita (anni e mesi)		Anzianità contributiva (anni)
	Dipendenti	Autonome	
2012	57	58	35
2013 2014 2015	57 e 3	58 e 3	

Secondo l'interpretazione ministeriale, per effetto dell'applicazione della "finestra mobile" (attesa per il pensionamento di 12 o 18 mesi, rispettivamente per dipendenti e autonome, escluso il personale della scuola), la lavoratrice deve perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi entro i seguenti termini:

- se dipendente privata, entro il 30.11.2014;
- se dipendente di un'amministrazione pubblica, entro il 30.12.2014;
- se del comparto scuola, entro il 31.12.2014 (nella scuola si accede al pensionamento sperimentale dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo a quello in cui si maturano i requisiti);
- se autonoma, entro il 31.05.2014.

Attenzione alla data di maturazione dei requisiti!!!



Entro il 31 dicembre 2015 devono essere maturati i requisiti anagrafici e contributivi, oppure deve intendersi come data di decorrenza della pensione? Il quesito è stato posto dall'Inps al Ministero del lavoro su sollecitazione dell'Inca. Infatti, secondo il patronato della Cgil, il termine deve intendersi come la data entro cui la lavoratrice deve maturare i requisiti anagrafici e contributivi e non come la decorrenza della pensione. A seguito dell'emergere di perplessità, la Direzione Centrale dell'Inps, a fine anno 2014, ha chiesto un ulteriore parere al Ministero del Lavoro e ha dato disposizione alle proprie Sedi di non respingere, ma di tenere in evidenza le domande di pensione presentate dalle lavoratrici che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza collocata dopo tale data.

Entro il 31 dicembre 2015 è prevista la verifica dei risultati della predetta sperimentazione da parte del Governo al fine di una eventuale prosecuzione. Lo ha stabilito la legge n. 243/2004.

4. Addetti ad attività usuranti

La legge n. 214/2011 conferma la possibilità di pensionamento con il sistema delle quote per chi svolge attività usuranti per almeno:

- 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017;
- la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni con decorrenza dal 1.1.2018.

Anche per loro, però, dal 2012 vengono innalzati i requisiti di età anagrafica minima e della quota.

Nella tabella n. 4 si riportano sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato di coloro che svolgono attività usuranti.

Tab. n. 4 – Addetti ai lavori usuranti, con almeno 35 anni di contribuzione

Periodo	Addetti alle attività particolarmente usuranti (*)		Turnisti con 72/77 notti annue		Turnisti con 64/71 notti annue	
	Età minima	Quota	Età minima	Quota	Età minima	Quota
2011	57	94	58	94	59	94
2012	60	96	61	97	62	98
2013-2015	61 e 3	97,3	62 e 3	98,3	63 e 3	99,3
2016-2018	61 e 7	97,6	62 e 7	98,6	63 e 7	99,6

(*) trattasi dei lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti indicati dal DM 19/5/1999 (in galleria, cava, miniera, in cassoni ad aria compressa, lavori svolti da palombari, ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto, lavorazione del vetro cavo), gli addetti alla linea catena, i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, i dipendenti che svolgono attività notturna per tutto l'anno e i turnisti con almeno 78 notti annue

La quota è data dalla somma di anni e mesi di anzianità contributiva ed età anagrafica; la pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Per i dipendenti privati che utilizzano anche contribuzione da lavoro autonomo non ricongiunta, i requisiti di età e di quota, indicati nella tabella n. 4, sono aumentati rispettivamente di un anno e di una unità, mentre la decorrenza è fissata dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Le domande per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavoro usurante, per coloro che perfezionano i requisiti contributivi, anagrafici e di quota nell'anno 2015, vanno presentate entro il 1° marzo 2015. Le istanze presentate dopo tale data, in caso di accoglimento, determinano uno slittamento della decorrenza della pensione.

Come si può notare nella tabella n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è stato fissato l'incremento dei requisiti per adeguamento alla speranza di vita: di 4 mesi per l'età anagrafica e di 0,3 unità per la quota.

N.B. Attenzione!!!

Con l'innalzamento dei requisiti previsti dalla legge n. 214/2011, questa norma è diventata inutile per determinate categorie di lavoratori. È il caso, ad esempio, degli autisti del trasporto pubblico che, di fatto, all'età di cui sopra possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con 20 anni di contribuzione. Questi lavoratori, infatti, possono ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia 5 anni prima rispetto alla generalità dei lavoratori.

5. Opzione per il sistema contributivo

Gli assicurati che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi possono optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo ai sensi della legge n. 335/1995 (art. 1, comma 23), se in possesso di almeno 15 anni di contributi di cui 5 successivi al 31.12.1995.

Ai lavoratori optanti, che non hanno maturato i precedenti requisiti richiesti entro il 31.12.2011, si applica la nuova normativa di accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata prevista per coloro che possiedono contribuzione precedente al 1° gennaio 1996 (vedi tab. n. 1 e n. 2), poiché, dal 2012, secondo l'Inps l'opzione è limitata solo alla scelta del sistema di calcolo interamente contributivo.

6. Calcolo della quota di pensione maturata dal 1.1.2012

Ai sensi della legge n. 335/1995, per i soggetti che non hanno maturato 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la quota di pensione relativa ai contributi accreditati dopo tale data viene determinata con il sistema contributivo.

Sempre secondo tale legge, a chi possedeva almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 la pensione continuava ad essere liquidata interamente con il sistema retributivo.

Successivamente, la legge n. 214/2011 ha disposto il calcolo contributivo sulla quota di pensione relativa alla contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 anche per coloro che possiedono oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

Poiché, in diversi casi, ciò comportava un beneficio, da ultimo, con la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) è stato stabilito che ai lavoratori e alle lavoratrici, con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, l'importo del trattamento pensionistico non può superare quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione del sistema interamente retributivo. In sostanza, nel determinare la quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata dal 1.1.2012 va effettuato il doppio calcolo - contributivo e retributivo - e liquidato l'importo inferiore.

È stato altresì disposto che la limitazione dell'importo di pensione (doppio calcolo) si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati prima della data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, con effetto dal 1.1.2015. Pertanto, le pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, decorrenti successivamente al 1° gennaio 2012 fino al 31.12.2014 e liquidate con quota contributiva per contributi versati dopo il 31.12.2011, dovranno essere ricalcolate con effetto dal 1.1.2015. Le somme eccedenti erogate fino al 2014 non devono comunque essere restituite.

Lavoratrici e lavoratori senza contribuzione al 31.12.1995

La legge n. 214/2011 ha inasprito profondamente i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo, penalizzando in modo particolare i giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro e hanno carriere discontinue, nonché i precari e gli stagionali.

I requisiti pensionistici che seguono si applicano non solo a chi ha contribuito esclusivamente a partire dal 1° gennaio 1996, ma anche agli iscritti alla gestione separata dei parasubordinati in possesso di contribuzione in altri fondi precedente tale data che esercitano, a determinate condizioni (meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, almeno 15 anni di contributi di cui 5 successivi al 31.12.1995), la facoltà di computo. Questi lavoratori, infatti, accedono al pensionamento di vecchiaia e anticipata in base alle disposizioni previste per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, anche se in possesso di contribuzione precedente tale data (vedi anche apposito paragrafo a pag. 70).

1. Pensione di vecchiaia

Ai sensi della legge n. 214/2011, i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per gli assicurati antecedentemente il 1° gennaio 1996, ma a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte quello dell'assegno sociale (€ 643,67 mensili nel 2012, diventati € 672,78 nel 2015), come da tab. n. 5.

Tab. n. 5 - Pensione di vecchiaia per assicurati dal 1.1.1996

Periodo	Età pensionabile (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Lavoratrici dipendenti private	Lavoratrici autonome e parasubordinate	Lavoratrici del settore pubblico - Lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati		
2012	62	63 e 6	66	20	1,5 volte l'importo sociale (rivalutato dal 2013) *
2013	62 e 3	63 e 9	66 e 3		
2014-2015	63 e 9	64 e 9	66 e 3		
2016-2017	65 e 7	66 e 1	66 e 7		
2018	66 e 7				

* All'età di 70 anni si prescinde dall'importo minimo se in possesso di 5 anni di contribuzione effettiva

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni viene considerata tutta la contribuzione accreditata, compresa quella figurativa (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.) e sono riconosciuti anche i seguenti periodi di accredito figurativo:

- 170 giorni per ciascun figlio in caso di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età;
- 25 giorni complessivi l'anno (massimo 24 mesi) per assenza dal lavoro per l'assistenza a figli dal 6° anno di età, a coniuge e a genitore con handicap.

Come già detto, dal 1° gennaio 2019 ci sarà un ulteriore adeguamento legato all'incremento della speranza di vita. Da questa data seguiranno adeguamenti con cadenza biennale. In ogni caso, nel 2021 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore a 67 anni. Non è quindi possibile, in particolare per i più giovani, indicare quale sarà l'età effettiva per il pensionamento.

La legge Monti-Fornero, inoltre, dispone che all'età di 70 anni si accede alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, anche senza aver raggiunto il predetto importo minimo.

Purtroppo, anche in questo caso l'Inps ha adeguato il requisito anagrafico di 70 anni alla speranza di vita, come da tab. n. 6.

Tab. n. 6 - Pensione di vecchiaia per assicurati dal 1.1.1996 senza requisito di importo

Periodo	Età anagrafica minima (anni e mesi)	Anzianità contributiva "effettiva" minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	70	5	Non richiesto
2013 2014 2015	70 e 3		
2016 2017 2018	70 e 7		

L'Inps considera contribuzione "effettiva" solo quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), escludendo quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Aver innalzato il requisito anagrafico per il pensionamento indipendentemente dall'importo maturato (da 65 a 70 anni) è molto penalizzante, soprattutto per coloro che non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con retribuzione non elevata.

Lavoratrici madri



Così come previsto dalla legge n. 335/1995, le lavoratrici madri possono anticipare l'età del pensionamento (indicata nelle tabelle n. 5 e n. 6) di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure, in alternativa, optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).

Le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo di importo modesto non vengono integrate al trattamento minimo garantito dalla legge, così come avviene per le altre pensioni qualora il titolare non superi determinati limiti di reddito personale e coniugale.

2. Pensioni anticipate

La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per gli assicurati antecedentemente il 1° gennaio 1996, come da tab. n. 7.

Tab. n. 7 - Pensione anticipata

Periodo	Anzianità contributiva (anni e mesi)	
	Donne	Uomini
2012	41 e 1	42 e 1
2013	41 e 5	42 e 5
2014-2015	41 e 6	42 e 6
2016-2017-2018	41 e 10	42 e 10

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo ad esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella riconducibile a periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (1 anno di lavoro viene considerato 1 anno e 6 mesi).

Per le lavoratrici o i lavoratori sprovvisti di contribuzione al 31.12.1995 questa possibilità al momento è solo teorica e non praticabile, poiché, nella generalità dei casi, alla fine del 2014 potranno aver accumulato al massimo 19 anni di contributi.

La legge n. 214/2011 ha introdotto una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato per coloro che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo minimo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (€ 1.201,51 mensili nel 2012, diventati € 1.255,86 nel 2015).

Anche per questa tipologia di pensione il requisito anagrafico è stato adeguato agli incrementi della speranza di vita, come da tab. n. 8.

Tab. n. 8 - Ulteriore pensione anticipata per assicurati dal 1.1.1996

Periodo	Età anagrafica (anni e mesi)	Anzianità contributiva "effettiva" (anni)	Importo minimo di pensione
2012	63	20	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (rivalutato dal 2013)
2013-2014-2015	63 e 3		
2016-2017-2018	63 e 7		

Come già chiarito, per contribuzione “effettiva” si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Categorie escluse dalla normativa prevista dal 2012

Le nuove norme precedentemente esposte non si applicano alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato i precedenti requisiti richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2011. Essi, infatti, possono andare in pensione in qualsiasi momento poiché continuano ad accedere al pensionamento con la normativa vigente antecedentemente il 1° gennaio 2012.

Sono esclusi dalla nuova normativa, inoltre, gli assicurati che si trovano in particolari condizioni e in possesso di determinati requisiti: trattasi dei cosiddetti “esodati/salvaguardati” dalla legge n. 214/2011 e da successive leggi e decreti.

Si tratta, in linea generale, di lavoratori:

- collocati in mobilità – ordinaria, lunga o in deroga – in base ad accordi stipulati entro il 31.12.2011;
- titolari o destinatari, alla data del 4.12.2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni);
- autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi alla data del 4.12.2011;
- dipendenti statali e di enti locali in esonero o con provvedimento di concessione dell’esonero alla data del 4.12.2011;
- in congedo per l’assistenza figli con disabilità grave, alla data del 31.10.2011, che maturino i 40 anni di contribuzione entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo;

- in congedo (art. 42 del DLgs. n. 151/2001) o in permesso ai sensi della legge n. 104/1992 nel corso dell'anno 2011;
- cessati in ragione di accordi (individuali o collettivi) di incentivo all'esodo stipulati entro il 31.12.2011;
- cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo 2007-2011;
- con contratto di lavoro a tempo determinato cessati nel periodo 2007-2011.

Questi lavoratori/trici, se in possesso dei requisiti stabiliti dai provvedimenti di salvaguardia (ad oggi ne sono stati approvati 6), possono accedere al pensionamento con la normativa vigente prima del 2012.

La legge n. 214/2011 ha altresì escluso dalle norme sopra esposte, in attesa di un apposito Regolamento di *armonizzazione* dei requisiti per il diritto a pensione, gli iscritti a gestioni con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, compresi gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, gli occupati in miniere, cave e torbiere.

Il Regolamento è stato emanato, ma non ha preso in considerazione i lavoratori/trici del comparto sicurezza. Il DPR n. 157/2013, cosiddetto "decreto di armonizzazione", ha infatti fissato nuovi requisiti pensionistici a partire dal 1.1.2014 per:

- spedizionieri doganali;
- lavoratori/trici poligrafici;
- personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto;
- personale di volo di aziende di navigazione aerea;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti;
- dipendenti ENAV (Ente nazionale assistenza al volo).

Lavoratori/trici con contributi in diverse gestioni pensionistiche

Oramai sempre più lavoratori possiedono contributi in diverse Casse o gestioni pensionistiche.

Oltre alla ricongiunzione onerosa dei contributi, esistono diverse possibilità di cumulare gratuitamente tutta la contribuzione posseduta al fine del conseguimento di un'unica pensione: alcune specifiche riguardanti singole gestioni (ad es. tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra Inps e Inpgi, tra Inps ed ex Enpals, ecc) altre, più recenti, riguardanti la generalità delle gestioni, di seguito brevemente illustrate.

1. Computo nella gestione separata (art. 3 del DM n. 282/1996)

Il Decreto Ministeriale n. 282/1996, all'art. 3, dispone che gli iscritti alla gestione separata dei parasubordinati, in possesso di periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nei fondi esclusivi e sostitutivi o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, possono chiedere il computo dei predetti contributi nell'ambito della gestione separata, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, alle condizioni previste per l'opzione al sistema contributivo.

Questa norma consente quindi, definendolo computo, l'utilizzo nella gestione separata dei periodi di lavoro dipendente – sia pubblico che privato – e autonomo presenti in altre gestioni. Restano però esclusi i periodi con iscrizione alle casse libero professionali.

Per avvalersi di questa facoltà, a parere degli Istituti previdenziali, è necessario avere i seguenti requisiti richiesti per esercitare l'opzione al sistema contributivo:

- un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
- possedere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31.12.1995.

Gli iscritti alla gestione separata in possesso di contribuzione in altri fondi precedente l'1.1.1996, che esercitano la facoltà di computo, accedono al pensionamento di vecchiaia e anticipata in base alle disposizioni previste per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1.1.1996 (vedi precedenti tabelle n. 5 e n. 6 per la pensione di vecchiaia e n. 7 e n. 8 per la pensione anticipata), ovvero con il regime contributivo.

Tutte le quote di pensione saranno determinate con il sistema di calcolo contributivo.

Il computo può essere effettuato anche per ottenere un trattamento di invalidità (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa), nonché per il conseguimento della pensione indiretta ai superstiti, qualora il lavoratore deceduto risulti iscritto alla gestione separata.

La pensione avuta con il computo non viene integrata al trattamento minimo.

2. Totalizzazione dei periodi assicurativi (DLgs. n. 42/2006)

La totalizzazione - attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 42/2006 - consente di cumulare/sommare gratuitamente periodi assicurativi non coincidenti posseduti in diverse gestioni pensionistiche al fine di conseguire un'unica pensione.

La facoltà di totalizzare può essere esercitata per cumulare i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nelle casse privatizzate e private dei liberi professionisti, nel soppresso fondo spedizionieri doganali, nella gestione separata dei lavoratori/trici parasubordinati e nel fondo clero.

Questa norma consente, quindi, di sommare i periodi di lavoro dipendente (sia pubblico che privato), autonomo e parasubordinato, nonché quello libero professionale con iscrizione alle relative casse.

Tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico.

La totalizzazione consente di ottenere la pensione di vecchiaia e anticipata con requisiti propri, espressamente fissati dal citato decreto. L'Inps, in base al parere dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, ha adeguato i requisiti alla speranza di vita, come da tabella n. 9 che segue.

Tab. n. 9 – Pensioni in totalizzazione

Periodo	Pensione anticipata (donne e uomini)	Pensione di vecchiaia (donne e uomini)	
	Solo contribuzione, indipendentemente dall'età (anni e mesi)	Età anagrafica (anni e mesi)	Contribuzione (anni)
2012	40*	65	20
2013-2015	40 e 3*	65 e 3	
2016-2018	40 e 7*	65 e 7	

* Ai fini del diritto, l'INPS esclude i periodi di contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione, ASPI, mini ASpi

Per questi trattamenti vige ancora il regime delle decorrenze: una volta maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi bisognerà attendere l'apertura della cosiddetta finestra mobile.

La pensione di vecchiaia decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti. Per il trattamento pensionistico anticipato l'attesa è pari a 19 mesi per chi ha maturato i 40 anni di contributi nel 2012, di 20 mesi per coloro che hanno perfezionato i 40 anni e 3 mesi nel 2013 e di 21 mesi per quelli che raggiungono il requisito contributivo dal 2014.

Per i dipendenti a tempo indeterminato della scuola, invece, la decorrenza è fissata dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) successivo a quello di maturazione dei requisiti, sia per la pensione di vecchiaia che per l'anticipata.

Si può ricorrere alla totalizzazione anche per conseguire la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o inabilità a qualsiasi proficuo lavoro se il lavoratore da ultimo è iscritto all'ex Inpdap o all'ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.

Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo. Tuttavia, se l'assicurato matura il "diritto autonomo a pensione" in una determinata gestione, tale pro-quota può essere determinato con il sistema di calcolo retributivo o misto (in base al possesso di più o meno 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).

La pensione in totalizzazione non viene integrata al trattamento minimo.

3. Cumulo dei periodi assicurativi (Legge n. 228/2012)

La legge n. 228/2012 ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, una nuova possibilità di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata dei parasubordinati e alle forme sostitutive ed esclusive, di cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Restano esclusi dal cumulo i periodi con iscrizione alle casse libero professionali.

Tale facoltà non può essere effettuata dal lavoratore titolare di pensione o che abbia maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle predette gestioni. Con il cumulo si può accedere alla pensione di vecchiaia, ma non a quella anticipata.

La pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile più elevata prevista nelle gestioni coinvolte (vedi tab. n. 10) con l'anzianità

contributiva più elevata prevista nelle gestioni interessate (oramai 20 anni per tutti). Se l'ultimo fondo di iscrizione è la gestione separata, l'Inps richiede anche che l'importo del trattamento (somma di tutti i pro-quota) sia di 1,5 volte quello dell'assegno sociale.

Tab. n. 10 - Pensione di vecchiaia

Anno	Incremento speranza di vita (mesi)	Età pensionabile (anni e mesi)				Anzianità contributiva (anni)
		Donne			Uomini	
		Dipendenti private	Autonome e parasubordinate	Dipendenti del pubblico impiego	Dipendenti (privati, pubblici), autonomi e parasubordinati	
2013	3	62 e 3	63 e 9	66 e 3	66 e 3	20
2014		63 e 9	64 e 9	66 e 3	66 e 3	
2015		63 e 9	64 e 9	66 e 3	66 e 3	
2016	4	65 e 7	66 e 1	66 e 7	66 e 7	
2017		65 e 7	66 e 1	66 e 7	66 e 7	
2018		66 e 7				

Si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all'ex Inpdap o all'ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.

Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo, in base alla collocazione dei periodi).

Se il pensionato non supera i limiti di reddito personale e coniugale, la prestazione liquidata con il cumulo viene integrata al trattamento minimo, nel caso in cui una delle gestioni che ha provveduto alla liquidazione della prestazione preveda tale beneficio.

4. Cumulo dei periodi assicurativi (DLgs. n. 184/1997)

I lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 (destinatari del sistema contributivo), iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997, per ottenere un solo trattamento pensionistico.

Il cumulo viene effettuato per ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la pensione indiretta ai superstiti.

Le quote della pensione ottenuta con il cumulo vengono calcolate con il sistema contributivo.

La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.

.....

N.B. *Per verificare la soluzione più conveniente tra ricongiunzione, computo, totalizzazione e cumulo e avere una consulenza personalizzata, altamente qualificata e gratuita, le lavoratrici e i lavoratori possono rivolgersi in uno degli uffici del Patronato Inca, presenti in tutto il territorio nazionale e all'estero.*

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha riaperto i termini per la concessione dell'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale.

L'indennizzo spetta ai commercianti, agli agenti e rappresentanti di commercio che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, possono far valere i seguenti requisiti:

- 57 anni di età se donna oppure 62 anni di età se uomo;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolare o coadiutore, nella gestione dei commercianti. A seguito di un quesito posto dal Patronato Inca, la Direzione Centrale Pensioni Inps (risposta del 28.2.2014) ha chiarito che i 5 anni possono essere perfezionati anche con iscrizione discontinua alla gestione commercianti: pertanto, i 5 anni di iscrizione non si intendono continuativi nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività commerciale, ma nell'arco della vita lavorativa.

La concessione dell'indennizzo è subordinata a determinate condizioni: cessazione definitiva dell'attività commerciale, riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale, cancellazione dal registro delle imprese o dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio, ecc.

L'indennizzo - pari all'importo del trattamento minimo di pensione (€ 502,39 mensili nel 2015) - viene erogato mensilmente dall'Inps, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (se perfezionati requisiti e condizioni) e spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilita dalla legge n. 214/2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita, come da tabella n. 1 o n. 10, colonne lavoratrici e lavoratori autonomi.

Al compimento dell'età pensionabile, il titolare dell'indennizzo potrà

fare domanda di pensione di vecchiaia se in possesso del requisito contributivo minimo (generalmente 20 anni di contributi). Si precisa che il periodo di fruizione dell'indennizzo influisce ai fini del diritto a pensione, ma non della misura della prestazione.

Nei casi in cui si maturi il diritto alla pensione anticipata durante il periodo in cui si percepisce l'indennizzo, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica anticipata e continuare ad usufruire dell'indennizzo fino al mese di compimento dell'età pensionabile. Ovviamente, il periodo di indennizzo, successivo alla liquidazione della pensione anticipata, non darà luogo all'accredito di ulteriore contribuzione.

Le domande di indennizzo possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017.

Assegno sociale

La legge n. 214/2011 ha disposto, dal 1° gennaio 2018, l'innalzamento di un anno del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale a 65 anni (ex pensione sociale, cui si ha diritto quando non si superano determinati limiti di reddito personale e coniugale) e degli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

Applicando l'incremento della speranza di vita anche a queste prestazioni assistenziali, come già previsto dalle leggi n. 122/2010 e n. 111/2011, l'età anagrafica richiesta è quella riportata nella tabella n. 11.

Tab. n. 11 - Assegno sociale e Assegno sociale sostitutivo

Anno	Incremento speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni e mesi)
2012		65
2013	3	65 e 3
2014		65 e 3
2015		65 e 3
2016	4	65 e 7 *
2017		65 e 7
2018		66 e 7 **

* nel 2016 l'età per l'assegno sociale coincide con l'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti private

** dal 2018 con l'incremento dell'età di 1 anno si avrà lo stesso requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia per tutte le lavoratrici e per gli uomini



Uffici regionali dell'Inca



Nord Italia _____

Valle d'Aosta

11100 Aosta
Via Binel, 24
Tel. 0165-271660-2
Fax 0165-271699

Piemonte

10152 Torino
Via Pedrotti, 5
Tel. 011-2442499
Fax 011-2442421

Liguria

16152 Genova
Via S. Giovanni D'Acri, 6
Tel. 010-60281
Fax. 010-6028200

Lombardia

20132 Milano
Via Palmanova, 22
Tel. 02-26254570
Fax 02-26254694

Veneto

30174 Mestre
Via Peschiera, 5
Tel. 041-5497928
Fax 041-5497919

Trentino

38122 Trento
Via Dei Muredei, 8
Tel. 0461-040111
Fax 0461-935176

Alto Adige

39100 Bolzano
Viale Trieste, 70-70a
Tel. 0471-926546
Fax 0471-926447

Friuli Venezia Giulia

34170 Gorizia
Via Canova, 1
Tel. 0481-522518
Fax 0481-524093

Centro Italia _____

Emilia Romagna

40122 Bologna
Via G. Marconi, 69
Tel. 051-294820
Fax 051-294750

Toscana

50132 Firenze
Via Pier Capponi, 7
Tel. 055-50361
Fax 055-5036245

Marche

60131 Ancona
Via 1° Maggio 142/a
Tel. 071-2857626
Fax 071-2910002

Umbria

06128 Perugia
Via Del Macello, 26/28
Tel. 075-506981
Fax 075-5069828

Lazio

00185 Roma
Via Buonarroti, 12
Tel. 06-47823308
Fax 06-4820298

Abruzzo

65126 Pescara
Via B. Croce, 108
Tel. 085-4543335
Fax 085-4543351

Sud Italia _____

Molise

86100 Campobasso
Via T. Mosca, 11
Tel. 0874-492525
Fax 0874-492522

Campania

80142 Napoli - Via Torino,16
Tel. 081-3456326
Fax 081-5538782

Puglia

70132 Bari
Via V. Calace, 4
Tel. 080-5736111
Fax 080-5278649

Basilicata

85100 Potenza
Via Bertazzoni, 100
Tel. 0971-301210
Fax 0971-35110

Calabria

88100 Catanzaro
Via Massara, 22
Tel. 0961-778418
Fax 0961-770323

Sicilia

90145 Palermo
Via E. Bernabei, 22
Tel. 091-6825864
Fax 091-6819127

Sardegna

09122 Cagliari
Viale Monastir, 35
Tel. 070-2795353
Fax 070-272680



il Patronato della CGIL

www.inca.it